

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5209 DEL 21/06/2018

Proposta n. 6080 del 20 / 06 / 2018

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – STRUTTURA COMPLESSA
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Dipendente Matricola n. 305329 Operatore Socio Sanitario assunto a tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001 (Periodo dal 18.06.2018 al 18.08.2018)

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma digitale
L'estensore	Dott.ssa Maria Pamela Giorno	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Lucia Cadeddu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

IL DIRETTORE S. C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09.02.2018 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Direttore della Struttura Complessa "Trattamento giuridico ed economico" afferente al Dipartimento Risorse Umane;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che il dipendente Matricola n. 305329, Operatore Socio Sanitario assunto a tempo indeterminato, chiede che gli vengano concessi n. 61 giorni, per assistere il familiare disabile (Madre – Verbale Commissione Medica della allora AUSL di Olbia del 20.10.09 – Non soggetto a revisione) ai sensi dell'art. 42, c. 5 del D. Lgs.151/2001 per il periodo dal 18.06.2018 al 18.08.2018;

PRESO ATTO che, con Nota Protocollo n. 46219 del 14.10.2015 il dipendente in parola è stato autorizzato ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992, art. 33, comma 3, per prestare assistenza al familiare invalido;

VISTO l'art. 42 comma 5, così come modificato dal D. Lgs. 119/2011 che ha ridefinito in materia di congedo per assistenza a persona con grave disabilità gli ambiti di applicazione e le modalità di fruizione, in particolare stabilendo direttamente ed espressamente l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e le condizioni in cui si può scorrere tale ordine in favore del legittimato di ordine successivo;

CONSIDERATO che, in base alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del febbraio 2012, il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza; che al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

PRESO ATTO che il dipendente, mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme sopraccitate e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano rilevare i fini della gestione del presente procedimento;

VISTO l'art.42, comma 5 bis del D. Lgs. 151/2001 ai sensi del quale il congedo è accordato a condizione che la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno, come nella fattispecie, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

RITENUTO altresì che la durata massima del congedo straordinario è quella di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente e che tale limite massimo individuale ricomprende anche l'aspettativa per gravi e documentati motivi familiari individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000,

dal Reg. Interm. n.278/2000, fruiti, allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999;

ACCERTATO che il dipendente in parola non ha usufruito di alcuna aspettativa di cui sopra né tantomeno di permessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, per assistere il familiare con disabilità;

VISTO l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il cui comma 5 ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

VERIFICATO che le competenze stipendiali spettanti al dipendente in parola sono d'importo inferiore rispetto ai valori massimali previsti per l'indennità economica succitata;

PRESO ATTO che, tenuto conto del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015 art. 1 c.287, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere, per l'anno 2018, l'importo pari a euro 47.967,91 che arrotondato all'unità di euro, è pari a 47.968,00 - Circolare INPS n. 13 del 26.01.2018;

PRECISATO CHE tutta la documentazione necessaria e presupposta è conservata agli atti dell'ufficio personale;

VISTO il D. Lgs. n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" *artt. 4 c. 4 bis e 20 – Congedi per eventi e cause particolari*;

VISTO il D. Lgs. n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15, L. n. 53/2000" *art.42, c. 5, così come modificato dal D. Lgs. n. 119/2011*;

VISTA la Legge n. 350/2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", art. 3, c.106 – *Congedo per l'assistenza ai disabili*;

VISTA la Circolare INPS n. 13 del 26/01/2018 - *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, c.5 del D. Lgs. n.151/2001*;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03.02.2012;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26.01.2009;

VISTA la Legge n. 104/1992;

VISTA la L. R. n. 17 del 27 luglio 2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

DI AUTORIZZARE il dipendente Matricola n. 305329, Operatore Socio Sanitario assunto a tempo indeterminato, ad usufruire di n. 61 giorni di congedo retribuito di cui all'oggetto per assistere il familiare invalido (Madre) dal 18.06.2018 al 18.06.2020;

DI DARE ATTO altresì che, per il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano carattere fisso e continuativo e che non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio, ma sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa come stabilito dalla Circolare Inpdap n. 11 del 2001;

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente Provvedimento la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la Pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell' ATS Sardegna.

IL DIRETTORE S. C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Dott. Luciano Oppo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna dal 21/06/2018 al 06/07/2018

Il Direttore della S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS

Dott. Dott.ssa _____